

Codice A1502B

D.D. 22 marzo 2021, n. 129

Recepimento del regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le Politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento.



ATTO DD 129/A1500A/2021

DEL 22/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Recepimento del regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le Politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento.

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” art.11, che al comma 1 istituisce la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento e al comma 2 ne stabilisce la composizione;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.34 del 9 marzo 2021 di costituzione della Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, ai sensi dell'art.11, della L.R. 34/2008 e s.m.i. e di nomina dei componenti;

visto altresì art.11 co. 9 della sopraccitata l.r. n 34/2008 che testualmente cita: “con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni”;

considerato che la Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento nella seduta di insediamento del 17 marzo 2021, all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto, ha espresso parere favorevole alla approvazione del regolamento interno, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo",

art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, nonché dalla DGR n. 27-5205 del 19/06/2017 e DGR n. 14-2569 del 18/12/2020;
- Attestato che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

determina

Di recepire il regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, approvato dalla stessa nella seduta di insediamento del 17 marzo 2021, ed entrato immediatamente in vigore a seguito dell'esecutività del D.P.G.R. n. 34 del 9 marzo 2021 di costituzione della Commissione Regionale di Concertazione e di nomina dei componenti .

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Bruna Lovera

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. regol_CRC_2021.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGOLAMENTO DELLA

COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE REGIONALI DEL
LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO

Legge Regionale n. 34 art. 11 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-2569 del 18/12/2020

Decreto del presidente della Giunta Regionale n.34 del 9 marzo 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 FINALITÀ

TITOLO II – COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 3 COMPOSIZIONE

ART. 4 ARTICOLAZIONI DELLA CRC

ART. 5 ARTICOLAZIONI DELLE SOTTOCOMMISSIONI

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 6 DURATA DELLA CRC

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 9 ORDINE DEL GIORNO

ART. 10 VERBALE DELLA SEDUTA

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - RISERVATEZZA E CONFLITTI DI INTERESSE

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, in seguito denominata "Commissione Regionale di Concertazione" o "CRC".

ART. 2 - FINALITÀ

La CRC svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuitele dall'art. 11 della L..R. 34/2008 s.m.i.

TITOLO II – COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. La CRC è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di Presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d.lgs. 198/2006;
- c) dodici componenti effettivi e dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) dodici componenti effettivi e dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) il Sindaco della Città Metropolitana di Torino o suo delegato;
- f) un rappresentante dell'UPP;
- g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

ART. 4 - ARTICOLAZIONI DELLA CRC

1. Alle riunioni della CRC partecipano i componenti di cui all'art. 3. del presente regolamento, nominati con D.P.G.R. n. 34 del 9 marzo 2021.
 2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della CRC e possono esercitare il diritto di voto solo in sostituzione di componenti effettivi.
 3. I componenti di cui al punto f) e al punto g) dell'art.3, possono di volta in volta nominare un delegato alla sostituzione e all' espressione del parere.
 4. É facoltà del Presidente della CRC invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.
 5. In materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.
 6. Possono partecipare ai lavori della CRC uditori che facciano formale richiesta al Presidente, il quale, sentito il parere delle parti sociali, ne dispone o meno la presenza in maniera permanente o volta per volta.
 7. Ai lavori della CRC partecipano senza diritto di voto:
 - a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento o il dirigente delegato;
 - b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro o suo delegato;
 - c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
 - d) Il dirigente della struttura tecnica della Città Metropolitana competente in materia di formazione professionale ed orientamento, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
 8. Sono invitati a partecipare alla seduta, senza di diritto di voto:
 - il direttore regionale INPS;
 - Il direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale;
 - Il referente per il Piemonte dell' Ispettorato Interregionale del Lavoro.
7. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI

1. La CRC può essere articolata, con propria deliberazione, in Sottocommissioni a carattere tematico o territoriale.
2. Le Sottocommissioni tematiche:
 - sono composte da componenti della CRC effettivi e/o da supplenti, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);
 - Il numero minimo per la composizione è identificato in n. 3 componenti di parte datoriale e n. 3 componenti di parte sindacale;
 - svolgono approfondimenti tecnici in merito ad argomenti di competenza della CRC;
 - su tematiche sulle quali la CRC ha definito gli indirizzi e su specifico mandato, possono assumere decisioni che verranno ratificate in seduta plenaria della CRC senza la necessità di ulteriore discussione;
 - rispettano le norme di funzionamento della CRC.
3. Le Sottocommissioni territoriali:
 - sono finalizzate al coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni locali sugli atti d'indirizzo più importanti e sulle misure che hanno particolare rilevanza territoriale e che necessitano di una forte attivazione a livello locale;
 - sono composte da componenti della CRC, effettivi e/o supplenti o da loro delegati. Il numero dei componenti delegati dovrà essere minoritario rispetto al numero dei componenti totali;
 - ai fini della validità dell'incontro deve essere garantita la rappresentanza delle parti sociali;
 - con mandato della CRC svolgono approfondimenti tecnici negli ambiti di competenza e/o di natura territoriale, sui quali esprimono valutazioni e pareri non vincolanti;
 - Il rappresentante ANCI (Aree Vaste) può delegare l'istituzione locale.
4. É facoltà delle Sottocommissioni richiedere la partecipazione ai lavori, a titolo gratuito, di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche.
5. Le Sottocommissioni sono coordinate dal Dirigente del Settore della Regione Piemonte competente o da un funzionario da lui delegato.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 6 - DURATA DELLA CRC

1. La CRC, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata prevista dalla L. R. n. 34/2008 e s.m.i.
2. Nelle more del procedimento di ricostituzione della CRC le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dall'organismo uscente.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La CRC è convocata su iniziativa del Presidente, o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione viene comunicata via e-mail.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a un giorno.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute della CRC sono aperte dal Presidente.
2. Le sedute, in prima convocazione, si ritengono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i supplenti .
In seconda convocazione le sedute si ritengono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i supplenti.
3. Il Presidente, entro trenta minuti dal termine fissato sull'invito di convocazione, verifica il numero legale, e qualora non sussistano le condizioni di validità previste al comma 2, procede alla seconda convocazione.

4. Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara aperta e valida la riunione, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, dichiara sciolta la seduta.
5. Il Presidente durante la seduta, tranne i casi in cui si proceda a votazione o vi sia apposita richiesta da parte di un componente della CRC, non è tenuto a verificare la sussistenza del numero legale.
6. Nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente, d'intesa con il Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti della CRC.

Gli argomenti sottoposti a determinazione della CRC vengono trattati secondo l'ordine del giorno.

In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla metà più uno dei presenti.

2. Qualora non sia raggiunto tale quorum, gli argomenti saranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 10 - VERBALE DELLA SEDUTA

1. Per ogni seduta della CRC viene predisposto un verbale nel quale viene riportata la data e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, la sintesi della discussione intervenuta, il contenuto dei pareri espressi e delle deliberazioni assunte, e l'esito delle votazioni. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene poi approvato nella seduta successiva.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - RISERVATEZZA E CONFLITTI DI INTERESSE

1. In considerazione delle importanti funzioni consultive attribuite alla CRC rispetto all'attuazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento e alla connessa responsabilità affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e ai rappresentanti istituzionali che vi prendono parte, è opportuno limitare, quanto più possibile, il profilarsi di condizioni di conflitto, anche potenziale, tra gli interessi personali (di qualsivoglia natura) di uno o più componenti o di propri familiari o affini e gli interessi e le finalità connesse al ruolo assegnato. A questo fine, i componenti nominati all'interno della CRC hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle attività della Commissione collegate, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto, comunicando tempestivamente all'Amministrazione per iscritto - al ricevimento della convocazione della seduta o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa – l'insorgere della condizione di conflitto e le relative motivazioni, qualora questi elementi siano già noti.

2. I componenti sopraindicati, con l'adozione del presente regolamento, danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati personali di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività svolte nell'ambito della CRC. Qualsiasi trattamento dei dati personali dovrà essere informato ai principi stabiliti dal Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR). Inoltre, con l'adozione del presente regolamento, i componenti della CRC si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni dei quali verranno a conoscenza durante l'espletamento delle attività conferite alla CRC esclusivamente ai fini e nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, nel rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dalla CRC nella seduta di insediamento, viene recepito formalmente con Determinazione del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ed entra immediatamente in vigore a seguito dell'esecutività del D.P.G.R. n. 34 del 9 marzo 2021 di costituzione della Commissione Regionale di Concertazione e di nomina dei componenti .